

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 356 del 09/04/2018

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA CICO S.R.L. DELLA RIPARAZIONE DI UN AUTOCLAVE FEDEGARI FVA S/N NB0496AE SIGLA AQ/BIO/03 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.63 DEL D.LGS.50/2016
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Distretto Provinciale di Teramo ha in dotazione, presso i laboratori della Sezione Chimica Ambientale, un Autoclave marca Fedegari modello FVA2 s/n NB0496AE Sigla AQ/BIO/03, in uso presso la Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale;

ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta con e-mail del 21.03.2018, acquisita al ns.Prot.n°0012599 del 28.03.2018, inviata da parte del Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di L'Aquila, nella quale si rappresenta la necessità di procedere alla riparazione dell'autoclave in oggetto, che risulta non più funzionante in quanto, come dichiarato nella suddetta mail *"dopo il ciclo di sterilizzazione il coperchio rimane chiuso, si riapre solo dopo molte ore. E' stato notato che la guarnizione, all'atto dell'apertura del coperchio, rimane alzata"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 *«Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;*

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *"sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *"Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il"*



servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1.000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...*” (comma 2) “*...“...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett a)*);

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

RITENUTO opportuno, pur senza obbligo di legge, per procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi, condurre una indagine di mercato;

PRESO ATTO che l'indagine di mercato è stata condotta in parte direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP – Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di L'Aquila, attraverso la richiesta di offerta per la riparazione dell'autoclave, rivolta alla ditta CICO S.r.l.;

PRESO ATTO dei risultati della suddetta istruttoria, condotta dal Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila ed acquisito il Preventivo n.10829, acquisito al ns.Prot.n°0012611 del 28.03.2018 (**Allegato 2**), formulato dalla ditta CICO S.r.l., il cui costo totale per la riparazione dell'autoclave ammonta ad € 641,51 + IVA;

PRESO ATTO della scelta del RUP di interpellare la ditta CICO S.r.l. con richiesta di offerta in quanto trattasi della ditta con la quale è stato stipulato un contratto per la fornitura del servizio biennale di validazione delle autoclavi in dotazione ai laboratori Arta;

ACQUISITA la nota, inviata tramite e-mail del 10.11.2017, acquisita al ns.Prot.n°0031565 del 10.11.2018, proveniente dall'Ufficio del RUP (**Allegato 3**), nella quale viene dichiarato che la ditta FEDEGARI AUTOCLAVI Spa, interpellata con richiesta di offerta per una precedente riparazione del medesimo autoclave oggetto della presente fornitura, ha affermato che “*la*



procedura di richiesta di assistenza da seguire è contattare direttamente il nostro centro Assistenza autorizzato CICO Srl”;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Arta Abruzzo”, il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III “Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro”, art.29 comma 3 stabilisce che “per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l’acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione”;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all’affidamento della riparazione dell’autoclave in oggetto;

VISTO l’art.63 “*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate*” (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione di cui trattasi, la cui esecuzione risulta necessaria al ripristino della piena funzionalità dello stesso, risulta essere una fornitura complementare effettuata dal fornitore del servizio di validazione, ovvero la ditta CICO Srl;

DATO ATTO che nel caso della specifica fornitura di cui trattasi l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti comporterebbe fornitura con caratteristiche differenti conseguenti incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate, come da suddetta nota acquisita al ns.Prot.n°0031565 del 10.11.2018;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare, ai sensi dell’art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell’intervento, l’affidamento della riparazione dell’autoclave Fedegari in dotazione ai laboratori del Distretto di L’Aquila, alla società CICO S.r.l.;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell’Agenzia ed essendo l’ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l’impegno suindicato assume le caratteristiche di “necessità ed urgenza”, in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all’Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da



interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 782,65 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO di individuare nella persona della Dr.ssa Giovannella Vespa, Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti e dell'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni");

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa di € 1.162,36 iva compresa;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, la fornitura della riparazione dell'autoclave Fedegari FVA s/n NB0496AE Sigla AQ/BIO/03 in dotazione al Distretto Provinciale di L'Aquila, alla società CICO S.r.l., secondo le modalità di cui al preventivo di spesa in allegato al presente provvedimento, al costo di € 641,51 + iva al 22%;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Giovannella Vespa, Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti e dell'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni");
- 3) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 782,65, al lordo di IVA al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, il codice CIG identificativo della presente



fornitura è **ZBB22F7469 (Allegato 4)**;

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 09/04/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa
ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

